

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9371 Anno 2019

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

Data pubblicazione: 04/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso 8326-2018 proposto da:

VALENTINI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO
TOZZI, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 5121/11/2017 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 07/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3569
19

7

RILEVATO:

che con la sentenza indicata in epigrafe la CTR del Lazio ha accolto parzialmente l'appello di VALENTINI Michele avverso una sentenza della CTP di Roma, di accoglimento parziale di un ricorso da lui proposto avverso un preavviso di fermo amministrativo;

che la CTR aveva in particolare ritenuto illegittima la notifica di una delle tre cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato, ritenendo invece legittima la notifica della altre due cartelle, sebbene effettuata nelle mani di persona qualificatasi come "amica";

CONSIDERATO:

che il ricorso per cassazione del contribuente è affidato ad un unico motivo, con il quale è stato dedotto error in iudicando e violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cod. proc. civ. e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'art. 139 cod. proc. civ. specificamente dispone che, in caso di assenza del destinatario, la notifica può essere lasciata a persona di famiglia o addetta alla casa od all'ufficio e, nella specie, dalla relata di notifica era emerso che il plico era stato consegnato a tale EMILI Giorgia, espressamente indicata come semplice amica del destinatario e quindi persona inidonea, come tale, a ricevere l'atto da notificare, in quanto non equiparabile a persona di famiglia; né il rapporto di amicizia consentiva di ritenere la persona convivente con il destinatario;

che l'intimata Agenzia delle entrate riscossione non ha presentato controdeduzioni;

che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

che l'unico motivo di ricorso proposto dal contribuente è manifestamente fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha ampliato il concetto di persona di famiglia, alla quale legittimamente poter consegnare l'atto da notificare, ricomprendendo in esso non solo i parenti, ma anche gli affini, escludendo che la persona di famiglia debba necessariamente convivere col notificatario e ritenendo, infine, che la qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all'ufficio od all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dal messo notificatore nella relata di notifica, incombando sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed in particolare la prova dell'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità sopra indicate, ovvero l'occasionalità della presenza in loco del consegnatario;

che, in applicazione di detti principi, non può ritenersi valida la notifica fatta nelle mani di una persona qualificatasi come "amica", in quanto il rapporto amicale è cosa diversa dal rapporto di parentela, né la persona amica è qualificabile come addetta alla casa;

che, pertanto, la consegna dell'atto da notificare, fatta nelle mani di tale "EMILI Giorgia, amica" non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con conseguente nullità della notifica, essendo da presumere che la persona "amica" sia un soggetto presente sul posto solo in via occasionale e transeunte (cfr., in termini, Cass. n. 2705 del 2014; Cass. n. 7211 del 2016);

che il ricorso in esame va quindi accolto;

che, non essendo necessarie ulteriori indagini, la controversia può essere definita nel merito ex art. 384 comma 2, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente;

che, tenuto conto dell'alternativo esito della controversia, appare equo compensare fra le parti le spese del giudizio di merito, mentre

l'Agenzia delle entrate riscossione va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, quantificate come in dispositivo;



P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa fra le parti le spese del merito e condanna l'Agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, quantificate in € 3.000,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro TOZZI, antistatario.

Così deciso in Roma il 12 febbraio 2019.

IL PRESIDENTE
dr. Marcello IACOBELLIS



REPUBBLICA ITALIANA